

Martedì, 20 febbraio 2024 h. 18.00 FONDAZIONE PAIDEIA

Via Moncalvo 1 - Torino

DISABILITA' E CREATIVITA'

La disabilità non è un limite: da Beethoven a Ravel ed altre Storie



Disabilità e Musica

**Gli ostacoli nel percorso di apprendimento
e gli strumenti per superarli
(la creatività nell'applicazione del diritto)**

Avv. Paolo Federico Videtta

Comitato per le Pari Opportunità
C/O Ordine degli Avvocati di Torino




The background of the slide is a light beige color with a subtle, repeating pattern of musical notes and symbols. The notes are in various orientations and colors, including shades of green, blue, and purple. The symbols include treble clefs, bass clefs, and sharp signs. The overall aesthetic is clean and artistic, related to the theme of music.

IL DISABILE E LA MUSICA

GLI OSTACOLI

- limitazioni nell'apprendimento**
- limitazioni fisiologiche**
- limitazioni all'accesso**

The background of the slide is a light beige color with a subtle, repeating pattern of musical notes and staves in a slightly darker shade of beige. The notes are scattered across the page, some appearing as single notes and others as small groups. The staves are also scattered, some showing a few notes. The overall effect is a soft, artistic musical theme.

**Gli ostacoli nel percorso di apprendimento
e gli strumenti per superarli
(la creatività nell'applicazione del diritto)**

I. L'EVOLUZIONE NORMATIVA

LA COSTITUZIONE ITALIANA

art. 3 «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, **di condizioni personali** e sociali.

*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e **sociale**, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono **il pieno sviluppo della persona umana** e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»*

art. 34 c. 1 «La scuola è aperta a **tutti**.»

art. 38 c. 3 «Gli inabili ed i minorati hanno **diritto all'educazione** e all'avviamento professionale.»

La Legge 118/71 prescrive **l'inserimento** degli alunni con disabilità nelle classi comuni

Art. 28 «*Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati: a) il **trasporto gratuito** dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi; b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per **il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche** che ne impediscono la frequenza; c) **l'assistenza** durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.»*

La Legge 517/77 ha disposto il diritto degli alunni disabili a svolgere il loro percorso di scolarizzazione all'interno delle scuole comuni: ha stabilito con chiarezza presupposti e condizioni, strumenti e finalità per **l'integrazione** scolastica degli alunni con disabilità, da attuarsi mediante la presa in carico del progetto di integrazione da parte dell'intero Consiglio di Classe e attraverso l'introduzione dell'insegnante specializzato per le attività di sostegno.

Art. 2 c. 2 «...la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati»


La Sentenza n. 215 del 3.6.1987 della Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 - recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" - nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "**È assicurata**" la frequenza alle scuole medie superiori.

Così in motivazione: «Se, ..., l'educazione che deve essere garantita ai minorati ai sensi del terzo comma dell'art. 38 è cosa diversa da quella propedeutica o inerente alla formazione professionale - che si rivolge a chi ha assolto l'obbligo scolastico o ne è stato prosciolto (art. 2, secondo comma, legge n. 845 del 1978 cit.) - è giocoforza ritenere che la disposizione sia da riferire all'educazione conseguibile anche attraverso l'istruzione superiore.»

La Legge quadro 104/92 ribadisce ed amplia il principio dell'integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità.

Art. 12 Diritto all'educazione e all'istruzione «1. ... 2. E' garantito il **diritto all'educazione e all'istruzione** della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione non puo' essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. 5. ...»

La Legge n. 18 del 3 marzo 2009, ha ratificato la **Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità**. Tale ratifica vincola l'Italia, qualora l'ordinamento interno avesse livelli di tutela dei diritti delle persone con disabilità inferiori a quelli indicati dalla Convenzione medesima, a emanare norme ispirate ai principi ivi espressi (L'art 24 dedicato all'educazione riconosce *“il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità”* garantendo *“un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati: (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana; (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità; (c) **a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera**”*.)



**Gli ostacoli nel percorso di apprendimento
e gli strumenti per superarli
(la creatività nell'applicazione del diritto)**

II. LA CASISTICA

TRIBUNALE DI PISA, ORDINANZA 4 SETTEMBRE 2014:

- ragazzino affetto da grave forma di autismo;
 - richiesto il test di ammissione al liceo musicale senza una previa preparazione in applicazione dell'art. 16 L. 104/92 (prove d'esame per la valutazione di rendimento scolastico);
 - il Tribunale applica l'art. 20 L. 104/92 che, in materia di concorsi e prove di abilitazione professionale, esclude la prova preselettiva
- Dichiara che il mancato accoglimento di un minore in un Liceo Musicale costituisce atto e/o comportamento discriminatorio;
ordina la cessazione della condotta discriminatoria e per l'effetto ordina alle parti convenute di consentire immediatamente e comunque l'ammissione e la frequenza del Liceo per l'anno scolastico in procinto di cominciare*

T.A.R. SICILIA, SEZ. III PALERMO, 30 GIUGNO 2021 N. 02107/2021:

- viene richiesta l'iscrizione di un ragazzo disabile ad un liceo musicale;
- l'Istituto, in applicazione dell'art. 9 del Regolamento per esami di ammissione alle classi prime (che prevede l'ammissione di un solo alunno disabile per ogni classe scelto a sorteggio e che esonera la persona disabile dalla prova di ammissione) effettua il sorteggio e non lo ammette;
- i genitori impugnano la non ammissione e l'art. 9 citato evidenziando, tra l'altro, che l'art. 20 L. 104/92 fa esclusivo riferimento a concorsi e prove di abilitazione professionale;
- il TAR accoglie l'istanza cautelare e ammette l'allievo con riserva;
- successivamente il TAR accoglie il ricorso richiamando: art. 12 L. 104/1992 (diritto all'istruzione come diritto fondamentale), art. 38 Cost. (diritto all'educazione dei disabili), art. 7 e 24 Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e l'art. 5 c. 2 DPR 81/2009 che prevede che «*di norma*» le classi che accolgono alunni disabili non hanno più di 20 alunni;
- interessante il diverso approccio all'art. 20 L. 104/1992 (richiamato l'art. 7 c. 2 DPR 89/2010 che prevede la prova preselettiva per i licei musicali)

Tribunale Civile di Viterbo, Ordinanza Collegiale n. 2314/16

- ad un alunno disabile (autismo) non viene assegnato un assistente durante le prove preselettive di ammissione ad un liceo musicale;

- il Tribunale in composizione monocratica rigetta il ricorso;

- i genitori dell'alunno propongono reclamo al Collegio;

- il Collegio accoglie l'istanza cautelare richiamando Cassazione n.

25011/14 (che aveva disposto: «La condotta discriminatoria non deve essere ravvisata nell'aver sottoposto all'esame di ammissione un soggetto disabile, bensì nella mancata predisposizione delle cautele volte a rendere compatibile la prova preselettiva con la condizione del soggetto, in modo da agevolarne le potenzialità di espressione e da ridurre le differenze rispetto ai giovani normodotati partecipanti alla prova») e, conseguentemente, «ordina alle amministrazioni convenute [...] la **rinnovazione dell'esame di ammissione al liceo musicale [...] che dovrà svolgersi con il **supporto di un soggetto qualificato** (insegnante di sostegno o un preposto dalla famiglia).»**

Tribunale di Milano, Sezione I Civile, Ordinanza 7 aprile 2022

- viene richiesta l'iscrizione di una ragazza disabile ad un liceo musicale;
- stesso test di ammissione dei ragazzi «normodotati» accordandole più tempo e diversa modalità di valutazione, ma negandole l'assistenza di un'insegnante di sostegno conosciuta e stampati più grandi;
- la ragazza non viene ammessa ed i genitori ricorrono;
- **il Tribunale riconosce che** *«La condotta discriminatoria di quell'istituto è costituita dall'aver sottoposto la minore alla prova preselettiva necessaria all'iscrizione alla prima classe, nonché dal rifiuto di modulare le prove di ingresso, tenendo conto della specifica condizione di disabilità della minore»*

TRIBUNALE DI PISA

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 4744/2014 promosso da

C.M. con il patrocinio dell'avv. RIGHINI ALESSIO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA TOSCO ROMAGNO-LA 191 – CASCINA presso il difensore avv. RIGHINI ALESSIO

RICORRENTE/I

contro

LICEO STATALE C. CARDUCCI – MIUR (C.F.) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Eleonora Polidori,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/08/2014,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ai sensi dell'art. 3 e 4 L. n. 67/2006, la sig.ra C M (e successivamente il sig. C M) nella loro qualità di genitori esercenti la potestà legale sul figlio minore, A C, adivano questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia Il Tribunale di Pisa, ritenuto e dichiarato, in via preliminare, per le causali esposte in narrativa, che il mancato accoglimento del minore nel Liceo Musicale costituisce atto e/o comportamento discriminatorio, ordinare la cessazione del comportamento e/o della condotta e/o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.

Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti venivano ritualmente notificati alle parti convenute Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica e al Liceo Statale G. Carducci di Pisa.

A sostegno del ricorso i ricorrenti espongono quanto segue:

1) Sono genitori di A C, ragazzino affetto da una disabilità grave, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92 (v. verbale di visita collegiale ex art. 4 della citata legge prodotto sub allegato n. 1), in quanto affetto da una grave forma di autismo per la quale è seguito sin dall'anno 2002 dalla USL di Pisa, reparto neuropsichiatria infantile, oggi nella persona del Dott. B;

2) Il Dott. B, nella sua qualità di neuropsichiatra infantile dell'ASL di Pisa, ha partecipato alla redazione del piano educativo individualizzato (P.E.I.) al fine di elaborare un progetto didattico adeguato alla personalità del minore nonché alle sue inclinazioni scolastiche; nei P.E.I. redatti nel corso degli ultimi anni e nella relazione del Dott. B datata 2 luglio 2014

(allegati), è sempre stata sottolineata ed evidenziata l'importanza della musica per il ragazzo, input verso il quale Andrea mostra interesse e mezzo attraverso il quale egli riesce ad integrarsi ed esprimersi. Il predetto specialista ha altresì sottolineato come il ragazzo, durante lo svolgimento di attività connesse all'educazione musicale, abbia dimostrato di essere maggiormente in grado "di rispettare le regole della classe, di controllare i tic e di entrare in relazione con i compagni", ritenendo conseguentemente fondamentale per lo stesso "la realizzazione di un Piano Educativo Individualizzato che preveda prevalentemente le attività motivanti sopradescritte, con le quali sostenere l'autostima, il raggiungimento del successo e stimolare le potenzialità di sviluppo cognitivo ed affettivo";

3) per le suddette motivazioni la madre iscriveva suo figlio al costituendo Liceo Musicale di Pisa;

in data 5 aprile 2014 A C veniva sottoposto ad un test di ammissione predisposto direttamente dall'insegnante di sostegno e senza che il ragazzo (né la commissione esaminatrice) fossero preventivamente preparati alla prova, in spregio ai numerosi P.E.I. del disabile ed alla sua condizione; infatti, da una attenta lettura dei P.E.I. e della relazione del Dott. B, la disabilità del ragazzo si manifesta prevalentemente in disturbi di tipo comportamentale, essendo segnalate "gravi difficoltà di regolazione, scarso controllo degli impulsi, ansia prestazionale, tendenza all'isolamento, stereotipie motorie, disagio in situazioni nuove e poco strutturate";

Tanto premesso, assumono i ricorrenti che le condizioni di disabilità del ragazzo erano (e sono) tali per cui lo stesso non avrebbe dovuto essere sottoposto a prova alcuna, pur se diversificata, in quanto quest'ultimo, soprattutto sotto stress ed in ambienti a lui non familiari e davanti a persone sconosciute, tende a chiudersi ancor di più in se stesso e a non interagire in alcuna maniera con i presenti, isolandosi dal contesto ed accentuando le stereotipie motorie.

A conferma, evidenziano che i problemi comportamentali del ragazzo erano emersi chiaramente nel corso della prova a cui è stato sottoposto, come risulta dal verbale di scrutinio che producevano.

Rilevano inoltre che l'art. 20 della L. 104/92, come modificato dal D.L. 90/14, relativamente alle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni, stabilisce che "la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista", principio questo che, assumevano i ricorrenti, a maggior ragione, è da ritenersi applicabile in un ambito, quale quello scolastico, in cui il disabile forma la propria personalità.

Tutto ciò premesso, lamentano pertanto i ricorrenti che la condotta tenuta dalle amministrazioni integra una discriminazione da parte delle Amministrazioni convenute.

In giudizio si costituivano ritualmente entrambe le parti resistenti con il ministero dell'Avvocatura Distrettuale di Firenze, che sostenevano l'infondatezza del ricorso e ne chiedevano il rigetto.

La materia è disciplinata dalla Legge 1 marzo 2006, n. 67 che ha assicurato la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni e che è stata recentemente modificata dall'art. 28 d. lvo. 150/11, secondo cui le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dalla stessa norma ed è competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

È la stessa norma dell'art. 28 cit. che testualmente prevede che "con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può (..) ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, *anche nei confronti della pubblica amministrazione*, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente".

È bene richiamare il quadro normativo in materia di integrazione scolastica dei minori diversamente abili.

La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", all'art. 12, sancisce il diritto all'educazione e all'istruzione, prevedendo al comma secondo che "è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie" e ai commi successivi che "l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap".

Tale norma prevede poi la predisposizione di piani di studio individualizzati con l'obiettivo di porre in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate, progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

Il successivo articolo 13 garantisce poi l'integrazione scolastica, mentre, per quanto in questa particolarmente interessa l'art. 16 disciplina la "valutazione del rendimento e prove d'esame", prevedendo che "nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline" e che "nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione".

Come si vede, la legge ammette che il disabile sia sottoposto a prove d'esame, ma ritiene questo Giudice che, rispetto alla prova d'esame, diverso sia il caso della prova d'ingresso come quella cui è stato sottoposto il C.

Ed invero, con la prova cui è stato sottoposto il disabile A C non si mirava a valutare l'esito dello specifico percorso di apprendimento scolastico, quanto piuttosto a verificare, sia pure a mezzo dell'insegnante di sostegno, il previo possesso da parte del ragazzo di "specifiche competenze musicali o coreutiche" così come previsto per tutti i candidati dall'art. 7 del DPR n. 89 del 15.3.2010, richiamato anche da parte resistente.

In sostanza, mentre la prova d'esame di cui al citato art. 13 è volta a valutare i risultati raggiunti (anche attraverso il lavoro dei docenti specializzati nel sostegno) all'esito del percorso scolastico individualizzato nell'interesse esclusivo del disabile (percorso che deve essere stato realizzato con l'osservanza di tutte le norme specifiche), diversamente la prova d'ingresso in questione, con il diverso obiettivo anche di limitare il numero degli allievi, mirava a valutare competenze già insite nei candidati (frutto quindi di loro specifiche doti naturali, interessi, inclinazioni), competenze che, all'evidenza, possono non ricorrere nei soggetti portatori di handicap proprio a causa essenzialmente della propria disabilità.

In sintesi, quello che appare effettivamente discriminante è l'aver sottoposto un minore gravemente disabile come A C non già a una prova d'esame all'esito di un ciclo scolastico, quanto piuttosto ad una prova preliminare, ad una selezione preliminare di ingresso dichiaratamente "preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche", senza previamente interrogarsi se il ragazzo fosse per la sua patologia in grado di possedere tali prerequisiti ovvero se il lavoro scolastico affrontato dal disabile in precedenza lo avesse effettivamente posto in condizioni di ambire anch'egli, e nonostante il suo handicap, al possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.

E che l'interpretazione più corretta della nozione di "prove d'esame" di cui al cit. art. 16, sia quella ora detta (e limitata quindi alla valutazione degli esiti del percorso mirato di studi) e non possa estendersi a ricomprendere anche la prova preliminare di ingresso, si ricava anche implicitamente da tutta la ratio della legge medesima, così come esplicitata anche dal successivo art. 20 che disciplinando il diverso settore delle "prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni", al comma 2-bis dispone "La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista".

È quindi corretta l'osservazione dei ricorrenti: se un invalido grave non può essere sottoposto a una prova preselettiva per l'accesso ad un'attività lavorativa (nella quale solitamente è richiesta pur sempre una prestazione anche al disabile), a maggior ragione un invalido grave non deve poter essere sottoposto ad una prova d'ingresso preselettiva per accedere ad una scuola secondaria finalizzata esclusivamente al completamento della sua educazione e della sua istruzione.

In sintesi, si ritiene che la condotta delle amministrazioni convenute abbia integrato una discriminazione anche alla luce dei principi fissati dalla legge 1/3/2006 n. 67, (volta appunto a promuovere "la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari

opportunità nei confronti delle persone con disabilità (..) al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali”).

In particolare, l'art. 2 della medesima legge che definisce la nozione di discriminazione, tra l'altro così si esprime: “si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”.

Ebbene è proprio questo che è accaduto nel caso di specie: un atto apparentemente neutro, la prova di ingresso ad una scuola secondaria, ha posto un disabile grave in una posizione di svantaggio rispetto alle persone normodotate, perché era tesa alla verifica del possesso di prerequisiti già in possesso del candidato (e all'evidenza non presenti purtroppo nel giovane disabile A C) e non già dell'esito di un percorso di studi elaborato su misura per la sua patologia.

In conclusione, il Tribunale ritiene chiaramente sussistente la discriminazione perpetrata ai danni del figlio dei ricorrenti per averlo sottoposto alla prova preordinata alla verifica del previo possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.

Il ricorso deve essere quindi accolto nei termini di cui al dispositivo, ordinando al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica (MIUR) e al Liceo Carducci di consentire l'iscrizione, l'ammissione e la frequenza da parte di C A del Liceo Musicale.

Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice dott. E. Polidori, decidendo sul ricorso, così provvede:

Dichiara che il mancato accoglimento del minore A C nel Liceo Musicale costituisce atto e/o comportamento discriminatorio;

ordina la cessazione della condotta discriminatoria e per l'effetto ordina alle parti convenute di consentire immediatamente e comunque entro il giorno 10 settembre 2014 a C A l'iscrizione, l'ammissione e la frequenza del Liceo Musicale G. Carducci per l'anno scolastico in procinto di cominciare;

condanna le parti resistenti alle spese che liquida in €. 2.500,00 per compensi ai difensori ed € 125,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Pisa, 4 settembre 2014

Il Giudice

Pubblicato il 30/06/2021

N. 02107/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00740/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 740 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitore ed esercente la potestà sul figlio minore - OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Oberdan n. 5;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Istituto Magistrale Statale - Liceo -OMISSIS-di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, sono per legge domiciliati;

nei confronti

Fabrizio Badalamenti, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Verbale dell'Istituto Scolastico resistente n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, relativo alle operazioni di "Sorteggio pubblico ai sensi dell'art.9 del Regolamento degli esami di ammissione alle classi prime del Liceo -OMISSIS- per l'A.S. 2020/21", nella parte in cui non include il minore indicato in epigrafe tra i soggetti ammessi al suddetto Liceo -OMISSIS-;

- della Circolare dell'Istituto Scolastico resistente n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, avente ad oggetto "Liceo -OMISSIS- – Graduatoria di merito dei Candidati che hanno sostenuto le prove degli esami di ammissione alle classi prime per l'a.s. 2020/2021 – Elenco degli ammessi" nella parte in cui non include il minore tra i soggetti ammessi al suddetto Liceo -OMISSIS-;

- del "Regolamento per esami di ammissione alle classi prime del Liceo -OMISSIS-..." adottato dall'Istituto Scolastico resistente con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 29.11.19, nella parte in cui prevede l'ammissione di un solo disabile grave per classe nonché, in subordine, nella parte in cui non prevede la possibilità dei disabili gravi di concorrere per uno dei (78) posti assegnati in esito ad appositi esami d'ammissione;

- dei provvedimenti dei quali non si conoscono gli estremi con i quali l'Amministrazione scolastica ha rigettato la domanda di iscrizione del minore ed ha disposto la trasmissione di tale domanda ad altro Istituto Scolastico.

- Di tutti gli atti pregressi, connessi e consequenziali.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

Dell'obbligo dell'Amministrazione scolastica di procedere all'iscrizione – anche in soprannumero – del minore alla classe prima del Liceo -OMISSIS-di Palermo.

Visti il ricorso e relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;

Vista la documentazione ulteriormente prodotta dalla parte ricorrente;

Visto il decreto n. -OMISSIS-, di ammissione in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato;

Vista l'ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;

Viste la documentazione e la memoria depositate da entrambe le parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge -OMISSIS-dicembre 2020, n. 176 e ss. mm. e ii.;

Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano all'udienza del giorno 8 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo come indicato a verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

A. – Con il ricorso in esame l'odierna istante, nella qualità di genitore dell'alunno disabile indicato in epigrafe, ha impugnato gli atti, adottati dall'intimato Istituto Magistrale Statale - Liceo -OMISSIS-di Palermo, relativi all'operazione di sorteggio per l'ammissione alle classi prime del Liceo -OMISSIS- per l'a.s. 2020/2021, nella parte in cui il minore non è stato incluso.

Con lo stesso mezzo ha impugnato gli atti presupposti e, in particolare, il regolamento per gli esami di ammissione alle classi prime del Liceo -OMISSIS-.

Espone, al riguardo, che:

- l'alunno interessato – il quale ha frequentato una scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale – ha presentato domanda di iscrizione al primo anno del Liceo -OMISSIS-di Palermo, unico Liceo -OMISSIS- in Provincia di Palermo;

- nella domanda di iscrizione la ricorrente ha indicato che il minore è un disabile grave ai sensi dell'art. 3 co. 3, della l. n. 104/1992, e ha scelto quale "*primo strumento*" il flauto traverso e quale "*secondo strumento*" il pianoforte;

- tale domanda non è stata accolta ed è stata trasmessa ad altro Istituto Scolastico (ossia la seconda scelta), un Istituto Tecnico che ha subordinato l'accettazione "alla formazione di una nuova classe";

- l'intimato Istituto Scolastico, in applicazione dell'art. 9 del proprio Regolamento per esami di ammissione alle classi prime del Liceo -OMISSIS-, ha disposto l'ammissione di un solo disabile grave per ciascuna delle tre classi di nuova formazione, e ha individuato i disabili gravi da ammettere sulla base di un sorteggio - tenutosi in data 17 febbraio 2020 – all'esito del quale il minore non è risultato tra i soggetti estratti.

Si duole, pertanto, di tale esito negativo, affidando il ricorso alle censure di:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 34, 38 E 97 COST; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 12 E 13 DELLA L. 104/92; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 2 DEL D.P.R. 81/2009; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 241/90; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA "CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ" RATIFICATA CON LEGGE 3 MARZO 2009, N. 18; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA, DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE; CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI NAZIONALI E COMUNITARI IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEI MINORI DISABILI, in quanto, in base all'art. 5, co. 2, del d.P.R. n. 81/2009 e alla disciplina nazionale e internazionale sul diritto allo studio degli alunni disabili, l'obbligo di accoglienza di studenti con disabilità nelle scuole statali non è soggetto ad alcun limite numerico rigidamente prestabilito; e la scuola non avrebbe potuto

negare l'iscrizione solo in ragione della presenza di ulteriori domande di iscrizione presentate da altri alunni disabili; inoltre, i provvedimenti impugnati sono anche carenti di motivazione e di istruttoria, per non avere esplicitato le esigenze organizzative, formative e didattiche sottese al contenimento del numero di alunni disabili;

II) *IN SUBORDINE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 34, 38 E 97 COST; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 12 E 13 DELLA L. 104/92; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.20 COMMA 2 BIS DELLA LEGGE 104/92, COME MODIFICATO DALL'ART.25 COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE N°90/2014; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA, DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE; CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI NAZIONALI E COMUNITARI IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEI MINORI DISABILI*, in quanto illegittimamente è stato precluso all'alunno di concorrere per uno dei 78 posti assegnati a seguito di appositi esami di ammissione, in applicazione della norma regolamentare che rinvia a una norma primaria (l'art. 20 della l. n. 104/1992) che trova applicazione solo con riferimento alle prove preselettive dei concorsi pubblici e delle abilitazioni professionali.

Ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui è stata rigettata l'istanza di iscrizione del minore alla classe prima del Liceo -OMISSIS-di Palermo e prevista l'ammissione di un solo disabile grave per classe (prima); in via subordinata, ha chiesto l'annullamento degli atti nella misura in cui hanno precluso al minore di concorrere per uno dei (78) posti assegnati in esito agli appositi esami d'ammissione; con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

B. – Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Istituto Magistrale Statale - Liceo -OMISSIS-di Palermo.

C. – Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare, con conseguente ammissione con riserva dell’alunno a frequentare la classe prima per l’a.s. 2020/2021, eventualmente anche in soprannumero.

D. – In vista della trattazione del merito del ricorso, parte ricorrente ha documentato l’iscrizione dell’alunno nella classe I sezione G, sezione -OMISSIS-, nonché la frequenza del primo anno, chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’ammissione in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato.

L’Avvocatura dello Stato, per le resistenti Amministrazioni, ha depositato documentazione e, con memoria conclusiva – cui parte ricorrente ha replicato – ha avverso il ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.

E. – All’udienza del giorno 8 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, la causa è stata posta in decisione

DIRITTO

A. – Viene in decisione il ricorso promosso dal genitore dell’alunno disabile indicato in epigrafe, avverso gli atti, adottati dall’intimato Istituto Magistrale Statale - Liceo - OMISSIS-di Palermo, relativi all’operazione di sorteggio per l’ammissione alle classi prime del Liceo -OMISSIS- per l’a.s. 2020/2021, nella parte in cui il minore non è stato incluso; nonché, avverso il presupposto regolamento per esami di ammissione alle classi prime del Liceo -OMISSIS-.

B. – Ritiene il Collegio di confermare la delibazione assunta in fase cautelare, in quanto il ricorso è fondato nei sensi appresso precisati.

B.1. – Sia il primo che il secondo motivo – che, per ragioni di ordine logico possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati.

Deve premettersi che, per costante orientamento della giurisprudenza, il diritto all’educazione e all’istruzione, sancito dall’art. 12 della l. n. 104/1992, costituisce un

diritto fondamentale del minore, che trova superiore riconoscimento nell'art. 38, commi 3 e 4, della Costituzione e, sul piano degli obblighi internazionali dello Stato, negli articoli 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con legge n. 18/2009.

La qualificazione del diritto all'istruzione quale diritto fondamentale del minore rappresenta un approdo da tempo condiviso dalla giurisprudenza amministrativa, la quale riconosce come l'obiettivo primario resti quello della massima tutela possibile degli interessati all'istruzione e all'integrazione nella classe e nel gruppo scolastico: un diritto che assume natura individuale, ma anche sociale, dal momento che l'istruzione rappresenta uno dei fattori maggiormente incidenti sui rapporti dell'individuo e sulle sue possibilità di affermazione personale e professionale (per tutte, cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 aprile 2016, n. 1286; 1 dicembre 2015, n. 5428; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 28 febbraio 2018, n. 2250).

Ciò premesso in generale, deve precisarsi che l'Istituto scolastico ha fatto applicazione del Regolamento per esami di ammissione alle classi prime del Liceo - OMISSIS-, parimenti impugnato nelle parti di specifico interesse, di cui è necessario riportare l'art. 9, concretamente applicato.

Dispone l'art. 9 che *“L'Istituto -OMISSIS-si propone di potenziare la cultura dell'inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni allievo che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali (Direttiva 27/12/12 Strumenti di intervento per alunni con BES).*

Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica le tre grandi sottocategorie indicate nella Direttiva:

- *quella della disabilità,*
- *quella dei disturbi evolutivi specifici*
- *quella dello svantaggio socio economico, linguistico e culturale.*

Gli interventi educativi di didattica speciale del Liceo -OMISSIS- non prevedono la 'musicoterapia', ma strategie di intervento specifiche per l'acquisizione delle competenze finali previste dal curriculum.

In osservanza dell'art.20 della legge 104/92, come modificato dall'art.25 comma 9 del Decreto Legge n°90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n°114/2014), gli alunni con certificazione di disabilità, di cui all'art. 3 comma 3 Legge n°104/92, uguale o superiore all'80% sono esonerati dallo svolgimento delle prove di ammissione al Liceo -OMISSIS-.

Gli alunni con 'diversa abilità' riconosciuta nella percentuale inferiore all'80% parteciperanno agli esami di ammissione secondo le indicazioni degli artt. 5 e 7 del presente regolamento e potranno eventualmente sostenere delle prove equipollenti coerentemente con quanto indicato nel P.E.I. che dovrà essere presentato all'Ufficio alunni dell'Istituto in concomitanza con la domanda di iscrizione. Contestualmente i genitori potranno chiedere, facendone formale richiesta scritta, che per l'espletamento della prova i propri figli possano:

- essere accompagnati da assistenti e/o da un docente di riferimento;*
- usufruire di tempi aggiuntivi e/o di eventuali misure dispensative e/o compensative.*

La commissione d'esame curerà la disamina della documentazione e valuterà insindacabilmente l'accoglimento delle richieste.

La prova dovrà essere sostenuta nella sua interezza e per la valutazione della stessa si rimanda ai criteri previsti all'art.5 del presente regolamento.

· Gli alunni di cui al comma 4) verranno inseriti nella graduatoria generale di merito con il punteggio conseguito e saranno ammessi all'iscrizione se collocati in posizione utile in graduatoria e comunque potranno essere ammessi nella misura di n.1 alunno per ciascuna delle prime di nuova formazione.

· Gli alunni di cui al comma 3) potranno essere ammessi nella misura di n.1 alunno per ciascuna delle prime di nuova formazione, tenuto conto del disposto di cui all'art. 5 comma 2 D.P.R. n°81/2009, nonché dei vincoli derivanti dall'organico che sarà determinato per l'A.S. 2020-21.

· *La Commissione predisporrà un elenco dei nominativi degli alunni con certificazione di disabilità superiore all'80% e, nel caso in cui vi fossero maggiori richieste rispetto ai posti riservati, si utilizzerà il criterio del sorteggio pubblico, cui darà corso il Dirigente Scolastico, previo avviso agli interessati. I primi tre nominativi estratti saranno ammessi all'iscrizione al Liceo -OMISSIS-.*

· *I richiedenti iscrizione non ammessi al Liceo -OMISSIS- avranno priorità di iscrizione negli ulteriori indirizzi dell'I. M. Regina Margherita, rispetto ai quali si invitano gli esercenti responsabilità genitoriale a specificare la scelta nel modulo d'iscrizione”.*

La disciplina disegnata dalla su riportata norma regolamentare comporta, dunque, la presenza di un rigido limite numerico (un solo alunno con certificazione di disabilità, di cui all'art. 3 co. 3, della l. n. 104/1992, uguale o superiore all'80%, per ciascuna classe prima), correlato alla disposizione sull'esonero dall'esame di ammissione per tale categoria di alunni, anche in tal caso con previsione astratta: infatti, l'assenza di una qualsivoglia fase selettiva, seppure adeguata alle specifiche esigenze dell'alunno disabile, ha comportato, necessariamente, l'introduzione di un rigido limite numerico all'accesso, al fine di controllare il numero di ingressi nella classe prima. Dalla lettura della norma si evince, altresì, come la scuola abbia, a tal fine, espressamente richiamato l'art. 5, co. 2, del d.P.R. n. 81/2009, il quale stabilisce che “2. *Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”.*

Come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, la locuzione “di norma” contenuta nell'art. 5, co. 2, sta ad indicare che la presenza di uno o più alunni disabili non determina automaticamente l'obbligo di costituire una classe con non più di venti studenti, bensì evidenzia il carattere solo tendenziale e non tassativo della

disposizione, che consente di operare – in concreto – un bilanciamento di interessi e di valutare l'opportunità, secondo i canoni della discrezionalità amministrativa, di rispettare tale consistenza numerica massima ove lo richiedano specifiche esigenze e un progetto di integrazione appositamente predisposto.

Tale disposizione non pone neppure, per la classe prima, un rapporto rigidamente prestabilito tra numero degli alunni disabili e numero totale degli alunni; rapporto che invece è stato costituito in maniera astratta, con la norma regolamentare su riportata, la quale non consente alcuna valutazione in concreto della specifica situazione della classe prima in formazione.

Va anche considerato che il limite numerico tendenziale (venti alunni, di norma) è stato posto dall'art. 5, co. 2, a tutela dell'adeguatezza dell'offerta formativa in favore degli alunni con disabilità, e non quale norma di sfavore per i predetti (v. T.A.R. Lazio n. 2250/20-OMISSIS-cit.).

Per quanto attiene, poi, all'esonero dalle prove di ammissione per gli alunni con disabilità uguale o superiore all'80 % (disposizione pure impugnata in tale parte), deve rilevarsi quanto segue.

Dispone l'art. 20 (*Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni*) della l. n. 104/1992 – anch'esso richiamato dalla su riportata norma regolamentare – che
“1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.”

In dichiarata applicazione di tale disposizione, l'art. 9, co. 3, del regolamento dell'Istituto stabilisce che *“In osservanza dell'art.20 della legge 104/92, come modificato dall'art.25 comma 9 del Decreto Legge n°90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n°114/2014), gli alunni con certificazione di disabilità, di cui all'art. 3 comma 3 Legge n°104/92, uguale o superiore all'80% sono esonerati dallo svolgimento delle prove di ammissione al Liceo -OMISSIS-”*.

Anche tale disposizione, così come congegnata, è illegittima e deve essere annullata, nei sensi appresso precisati.

Come evidenziato dalla stessa difesa erariale, l'art. 7, co. 2, del d.P.R. n. 89/2010, di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico (anche) dei licei musicali, stabilisce che *“2. L'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.”*

Pertanto, considerato che la previsione di una prova costituisce la regola per l'iscrizione al percorso del liceo musicale, osserva il Collegio che dalla norma primaria - l'art. 20, co. 2 *bis*, della l. n. 104/1992 – non può farsi derivare un sostanziale divieto per gli alunni disabili di partecipare alle prove di ammissione, come invece di fatto previsto dallo stesso art. 9 del regolamento con riguardo all'esonero per gli alunni con disabilità uguale o superiore all'80 % (disposizione pure impugnata in tale parte).

Così intesa, la norma primaria si tradurrebbe in definitiva in uno strumento volto a penalizzare gli studenti disabili, i quali – se concretamente possibile in relazione alla specifica situazione – devono potere avere la possibilità di partecipare alle prove di ammissione; e dovrebbero essere esonerati solo se richiesto e documentato dal genitore dell'alunno disabile.

Diversamente, la previsione dell'esonero dalla prova – peraltro, previsto dalla norma primaria non già per la frequenza scolastica, bensì per le prove d'esame nei concorsi

pubblici e per l'abilitazione alle professioni – da misura di integrazione finirebbe per diventare, di fatto, una misura di discriminazione.

Per quanto attiene al riferimento al limite massimo dei 27 alunni – cui fa rinvio la difesa erariale – osserva il Collegio che tale elemento, oltre a costituire un'inammissibile motivazione postuma rispetto alla rigida applicazione della disciplina dell'Istituto, non supera il profilo del ristrettissimo limite numerico (un alunno disabile per ciascuna classe prima) posto su un piano astratto.

Per quanto attiene, poi, alle “difficoltà sottese la prova di ammissione”, il riferimento a tali difficoltà costituisce una motivazione che, oltre a non evincersi dall'art. 9, co. 3 del regolamento – ponendosi pertanto quale inammissibile motivazione postuma – in ogni caso non convince, in quanto la disposizione statale, di cui la norma regolamentare ha fatto applicazione (peraltro specificamente riferita alle abilitazioni professionali e ai concorsi pubblici), si limita a prevedere che la persona disabile affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista, ma non prevede affatto un impedimento a partecipare alla prova.

Conseguentemente, il limite numerico degli alunni disabili, in relazione a ciascuna classe prima, non può essere prestabilito in astratto, ma deve essere verificato in concreto, in relazione alla concreta situazione.

Per quanto attiene, poi, all'esonero dalla prova, osserva ulteriormente il Collegio che parte ricorrente non avrebbe potuto presentare la domanda per la prova di ammissione, in quanto ha utilizzato l'apposito modello che, per la sua tipologia, non consentiva di indicare, per l'alunno in interesse, la relativa opzione.

Pertanto, la disposizione regolamentare impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha prestabilito in astratto l'ammissione di un solo alunno disabile per ciascuna classe prima, e ha previsto l'esonero dalla prova di ammissione.

Resta sullo sfondo la questione della formazione di una quarta sezione, per la quale non risulta che il resistente Istituto abbia richiesto l'istituzione; e in ordine alla quale dalla disposizione richiamata (l'art. 13 del d.P.R. n. 89/2010) non pare desumersi un divieto di costituzione di sezioni.

Così come resta sullo sfondo la questione dell'interesse dell'Istituto scolastico – che si è limitato alla mera esecuzione dell'ordinanza n. -OMISSIS- di questa Sezione – rispetto all'interesse pubblico a rimuovere gli ostacoli all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a non tenere fermi gli effetti ormai prodottisi in relazione a un anno scolastico ormai concluso, che è documentato che l'alunno ha frequentato regolarmente, con buoni risultati (v. documentazione depositata dalla parte ricorrente il 28 aprile 2021).

B.2. – Conclusivamente, il ricorso, in quanto fondato nei sensi sopra precisato, deve essere accolto e, per l'effetto, vanno annullati gli atti impugnati nei limiti dell'interesse della parte ricorrente.

C. – Per quanto attiene alle spese di giudizio:

- deve confermarsi l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta provvisoriamente dalla apposita Commissione con decreto n. -OMISSIS-;

- non deve procedersi, tuttavia, alla liquidazione delle spese del giudizio in favore dello Stato, considerato che le parti soccombenti sono delle amministrazioni statali, e delle articolazioni di amministrazioni statali (v. Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 30876/2018).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati secondo quanto precisato nella stessa parte motiva.

Ammette definitivamente la parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Dichiara non doversi procedere alla liquidazione delle spese del giudizio in favore dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla l. n. 176/2020, con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Bartolo Salone, Referendario

L'ESTENSORE
Maria Cappellano

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.